

TI_GERICHTE 11.2012.88 vom 16. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.88

FR: TI_GERICHTE 11.2012.88 du 16 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 11.2012.88 del 16 marzo 2015

Regeste

Esclusione da un'associazione: diritto di essere sentito del socio prima del provvedimento

Erwägungen

E. 1

CPC). Le sentenze emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 27 giugno 2012, ma il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 28 agosto 2012, ultimo giorno utile, l'appello è dunque tempestivo. Le controversie sulla validità di risoluzioni assembleari concernenti l'espulsione da un'associazione non hanno per altro carattere pecuniario, quando anche possano toccare interessi patrimoniali (RtiD I-2012 pag. 877 consid. 2). Sono appellabili, di conseguenza, senza riguardo a questioni di valore.

E. 2

Nell'appello l'attore richiama anzitutto, oltre al fascicolo della presente causa, i carteggi relativi a una contestazione di risoluzioni assembleari da lui promossa il 23 ottobre 2009 (inc. OA.2009.93) e alla contestazione di una nuova espulsione comunicatagli dal comitato dell'associazione il 7 maggio 2010 (inc. OA.2010.57). Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012 la convenuta aderisce alla richiesta. Ora, gli atti della presente causa sono già stati trasmessi a questa Camera, così come l'incarto relativo alla contestazione delle delibere assembleari. Al proposito la richiesta è dunque senza oggetto. Quanto alla causa intentata il 26 giugno 2010 dall'attore per impugnare la nuova espulsione, la procedura è stata sospesa dal Pretore il 6 luglio 2010 ed è tuttora pendente. Non occorre tuttavia assumerne il carteggio, i fatti che l'appellante intende dimostrare con tali atti, ossia che il comitato dell'associazione gli ha reso noto il 7 maggio 2010 di averlo nuovamente espulso e che egli ha contestato anche tale risoluzione davanti al giudice, non essendo controversi.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato in primo luogo che qualora – come nella fattispecie – gli statuti di un'associazione prevedano genericamente l'espulsione di un socio per “motivi gravi”, la decisione può essere contestata e in tal caso è esaminata liberamente dal giudice. Accertato che la lettera del 7 ottobre 2009 costituisce una valida decisione del comitato, organo competente secondo gli statuti per pronunciare un'espulsione, egli ha ritenuto che poco importa in concreto la litispendenza di una parallela contestazione della risoluzione assembleare con cui il 23 settembre 2009 sono stati designati i membri del comitato, poiché tale azione non sospende la validità delle nomine. A mente del Pretore aggiunto, poi, la lettera del 7 ottobre 2009 era sufficientemente

motivata, menzionando essa sia il contenuto della querela penale contro l'attore sia il comportamento – definito inqualificabile – tenuto dall'attore all'assemblea generale del 23 settembre 2009. Quanto ai motivi di esclusione, il Pretore aggiunto ha reputato che, sebbene la querela a carico dell'attore sia terminata con un non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico il 7 aprile 2010 (e un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dai que relanti contro il non luogo a procedere sia stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza inc. 60.2010.141 del 24 novembre 2013), le dichiarazioni rilasciate da AP 1 agli inquirenti costituivano accuse gravi e oltraggiose verso i membri del comitato. Il Pretore aggiunto ha deplorato altresì il contegno tenuto dal socio e i toni da lui usati all'assemblea generale del 23 settembre 2009, non senza rammentare l'ostilità da lui manifestata all'indirizzo del comitato già nei mesi precedenti. Tale comportamento non si giustificava – egli ha continuato – se si considera che per finire il comitato aveva risposto alle richieste d'informazione da lui avanzate in qualità di revisore, mentre i dati contabili da lui messi in dubbio – foss'anche legittimamente – erano stati verificati da una società di revisione esterna e sono stati approvati a larga maggioranza dai soci. Pur tenendo conto che AP 1 era membro dell'AO 1 da oltre quarant'anni, per il Pretore aggiunto l'atteggiamento scontroso e polemico da lui assunto negli ultimi mesi e i disagi provocati all'interno dell'associazione legittimavano l'esclusione. L'attore poi era venuto a sapere già all'assemblea generale che un altro socio aveva chiesto al comitato di espellerlo, sicché non poteva lamentare una violazione del proprio diritto di essere sentito, in ogni modo sanata per essersi egli potuto esprimere pienamente nelle vie giudiziarie.

E. 4

L'appellante si duole in primo luogo che – contrariamente all'opinione del primo giudice – l'espulsione è stata motivata in modo insufficiente, già per il fatto che quel 7 ottobre 2009 egli non conosceva il contenuto della querela sporta nei suoi confronti. Né – egli sottolinea – durante l'istruttoria penale egli ha mai affermato che i dati della contabilità dell'associazione fossero “falsificati”. Anche in una lettera del 25 giugno 2009 alla sede centrale dell'AO 1 egli si era limitato a segnalare che la contabilità non era conforme alle esigenze di legge. E nelle altre sue comunicazioni al comitato egli aveva solo messo l'accento, seppure “con veemenza e anche in modo colorito”, su carenze formali e materiali nei conti dell'associazione che hanno portato – in parte – a correzioni. Quanto al rimprovero di “inqualificabile comportamento” tenuto all'assemblea generale del 23 settembre 2009, l'appellante riconosce di avere avuto un piglio “contestatario” se non “aggressivo”, ma nega di avere proferito offese. Per di più, egli censura una violazione del suo diritto d'essere sentito, rilevando che seppure il comitato si fosse riservato all'assemblea generale di valutare la proposta di espellerlo avanzata da un socio, egli non poteva sapere se il comitato avrebbe dato seguito alla proposta né poteva conoscere previamente i motivi che esso avrebbe addotto a sostegno del provvedimento, per altro resi noti solo in corso di causa.

E. 5

Nelle osservazioni all'appello l'associazione ricorda di avere inviato all'attore il

E. 7

Si aggiunga che – come si è appena accennato – quand'anche una decisione di espulsione non possa essere contestata in giudizio, il socio escluso può censurare in ogni modo vizi di procedura, come la violazione del suo diritto d'essere sentito (DTF 131 III 100 consid. 2.1; RtiD I-2008 pag. 1018 consid. 4; Heini/ Scherrer , op. cit., n. 11 ad art. 72 CC; Riemer , op.

cit., n. 23 ad art. 72 CC; Foëx , op. cit., n. 20 ad art. 72 CC; Perrin/Chappuis , op. cit., pag. 146 in alto). Nella fattispecie gli statuti dell'associazione non prevedono particolari norme di procedura in materia di espulsione, limitandosi a disporre che competente per adottare simile provvedimento è il comitato (doc. 1: art. 6 cpv. 4 e art. 17 lett. h degli statuti). Dottrina e giurisprudenza riconoscono nondimeno a un socio passibile di esclusione il diritto di esprimersi previamente davanti all'organo dell'associazione competente per espellerlo in via definitiva (RtiD I-2008 pag. 1019 consid. 6 con rinvio a DTF 90 II 348 consid. 2 in fine; Foëx , op. cit., n. 4 ad art. 72 CC con riferimenti). Nel caso in esame la convenuta non pretende che il comitato abbia dato modo all'attore di esprimersi prima di essere espulso. Obietta che costui doveva aspettarsi senz'altro il provvedimento, almeno due soci avendo proposto all'assemblea generale del 23 settembre 2009 la sua esclusione. Il che è vero (deposizione di _____: verbale del 1° luglio 2010, pag. 2 verso il basso; deposizione di G_____ : verbale del 16 novembre 2010, pag. 6 in fondo; deposizione di S_____ : verbale del 23 marzo 2011, pag. 2 a metà), anche se v'è chi ha dichiarato trattarsi di un socio soltanto (deposizione di M_____ P_____ : verbale del 13 luglio 2010, pag. 2 in fondo). Sta di fatto che di fronte a simile richiesta, formulata alle "eventuali", "i membri del comitato hanno 'confabulato' tra di loro" e comunicato poi all'assemblea che la questione "doveva essere risolta in seno al comitato stesso", non essendo "onere dell'assemblea prendere una decisione in tal senso" (deposizione di G_____, loc. cit.). Quanto al verbale dell'assemblea generale, redatto in forma riassuntiva da G_____, direttore dell'associazione, sulla base di appunti personali e della registrazione eseguita (deposizione di G_____, verbale citato, pag. 7 in basso), esso attesta che quel 23 settembre 2009 un socio, _____ M_____, ha chiesto "espressamente la radiazione" dell'attore dall'associazione. Il presidente del giorno ha fatto notare che secondo gli statuti una decisione del genere spettava al comitato. Ne era seguita una discussione che aveva coinvolto altri due soci, l'avv. _____ P_____ e S_____ B_____ (doc. I nell'inc. richiamato OA.2009.93, pag. 6 a metà). Dalla registrazione risulta che, dopo l'intervento dei tre soci, il presidente del giorno ha comunicato: "Il comitato valuterà la proposta M_____ " (doc. 25 b nell'inc. OA.2009.93 dal minuto 37 della registrazione).

E. 8

Ciò premesso, non consta che all'assemblea generale il comitato abbia reso noto all'attore l'apertura di un procedimento di espulsione, sicché AP 1 avrebbe potuto esprimersi già a quel momento. Certo, all'assemblea l'attore ha avuto modo di constatare che v'era chi sollecitava la sua esclusione, ma ciò ancora non significa – e da lungi – ch'egli dovesse attendersi una decisione del comitato senza contraddittorio, tanto meno dopo avere sentito dire il presidente del giorno che la "proposta M_____ " sarebbe stata valutata dall'organo direttivo. La convenuta soggiunge che, diversamente dall'attore, il socio P_____ B_____, anch'egli oggetto di una richiesta di espulsione all'assemblea generale, ha scritto una lettera di scuse per il proprio comportamento. In realtà P_____ B_____ ha dichiarato di avere scritto all'avv. E_____, membro del comitato, poiché dopo avere tacciato di "ladri" i membri del comitato all'assemblea generale per avere posto a carico dell'associazione la spesa di una cena molto dispendiosa, aveva saputo che l'avvocato _____ non vi aveva partecipato (verbale del 23 marzo 2011, pag. 9). Non risulta pertanto che P_____ B_____ abbia scritto la lettera perché si aspettava un'imminente espulsione. Sia come sia, decisivo ai fini del giudizio è quanto è stato oggettivamente comunicato all'attore durante l'assemblea generale e non

come tale comunicazione possa essere stata soggettivamente recepita dagli astanti. E dagli atti risulta soltanto che in concreto il presidente del giorno ha ricordato come secondo gli statuti la competenza per decidere un'espulsione spettava al comitato e che quest'ultimo avrebbe valutato la proposta del socio. In simili circostanze l'attore poteva legittimamente presumere che la questione sarebbe stata discussa in seguito dal comitato e che davanti a tale organo egli avrebbe potuto far valere le sue ragioni. Pronunciando l'espulsione il 7 ottobre 2009 senza concedere all'attore il diritto di giustificarsi, il comitato ha disatteso pertanto il diritto di esprimersi di lui. La relativa decisione denota così un vizio di forma.

E. 9

La convenuta obietta che una violazione del diritto di essere sentito è sanzionabile solo ove sussista un interesse giuridico del ricorrente all'annullamento della decisione, interesse che fa difetto qualora il vizio di forma non abbia avuto alcun influsso sulla procedura. Nel caso in rassegna – essa prosegue – un'audizione dell'attore da parte del comitato non avrebbe cambiato alcunché, “visto il comportamento assunto dall'attore nelle diverse occasioni”. Invocare una violazione del diritto d'essere sentito nelle circostanze descritte raffigurerebbe un abuso di diritto, senza trascurare che un'eventuale disattenzione del diritto di esprimersi sarebbe stata sanata in ogni modo davanti al primo giudice. a) Il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza di tale decisione nel merito (DTF 140 I 75 consid. 9.3 con richiami; 137 I 197 consid. 2.2). Poco importa di conseguenza che l'esercizio del diritto d'esprimersi potesse condurre o no a un altro risultato. Non che la garanzia formale sia fine a sé stessa: il suo scopo è di evitare che una procedura giudiziaria culmini in una decisione viziata perché le parti non hanno potuto far valere i loro diritti, in specie quello di partecipare all'assunzione delle prove. Ove non sia dato a divedere quale incidenza possa avere avuto la violazione del diritto d'essere sentito sulla procedura giudiziaria, non soccorre annullare la decisione impugnata, poiché il rinvio degli atti al primo giudice si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione e servirebbe solo a dilazionare la procedura (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2). b) La convenuta invoca le sentenze del Tribunale federale non pubblicate 4A_153/2009 del 1° maggio 2009, consid. 4.1; 5P.456/2006 del 23 marzo 2007, consid. 2.1.3; 2P.20/2005 del 13 aprile 2005, consid. 3; 4P.189/2002 del 9 dicembre 2002, consid. 3.2.3 (menzionate da Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 109 in fondo), ma la citazione cade nel vuoto già per la circostanza che in concreto non si tratta di evitare l'annullamento frustraneo di una decisione giudiziaria , tanto meno per la mancata possibilità di partecipare a un atto processuale . Men che meno la questione era di sapere se la partecipazione dell'attore all'assunzione di un atto processuale potesse incidere sulla sentenza impugnata. Litigioso era il diritto di esprimersi di un socio a rischio di esclusione davanti all'organo di un'associazione privata competente per espellerlo. A nulla rileva dunque che il comitato non avrebbe cambiato idea nemmeno se l'appellante si fosse potuto esprimere, avendo anzi deciso il 7 maggio 2010 di escluderlo un'altra volta. Che poi l'attore conservi un interesse giuridico all'annullamento della prima espulsione è evidente, la seconda essendo tuttora contestata nelle vie giudiziarie (sopra, consid. 2). c) La convenuta difende la tesi del Pretore aggiunto, secondo cui un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito risulterebbe sanata nella fattispecie per avere potuto, l'attore, rivolgersi a un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (sentenza impugnata, consid. 16 in fine). Il convincimento è erroneo per almeno un doppio ordine di ragioni. Intanto perché la possibilità di sanare davanti a un'autorità di ricorso una violazione del diritto di esprimersi vale solo a titolo

eccezionale , non come regola (DTF 137 I 197 consid. 2.3.2, 135 I 282 consid. 2.3, 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2; nel nuovo diritto: Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2^a edizione, n. 27 ad art. 53). Inoltre – e soprattutto – perché la sanatoria riguarda decisioni giudiziarie, non risoluzioni di associazioni. Se così non fosse, un'associazione potrebbe espellere un socio senza nemmeno ascoltarlo e costringerlo a intentare causa per far valere le proprie giustificazioni direttamente davanti a un giudice. Ciò non sarebbe sostenibile né conforme allo spirito della giurisprudenza né garantirebbe un'adeguata protezione dei diritti dei soci.

E. 10

Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento e che la risoluzione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato dell'AO 1 ha escluso l'attore dall'associazione va annullata. L e spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.

E. 11

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una causa senza carattere pecuniario (sopra, consid. 1) la via del ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore . Per questi motivi, decide: I. L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata: 1. La petizione è accolta e la decisione del 7 ottobre 2009 con cui il comitato dell'AO 1 ha espulso AP 1 dall'associazione è annullata. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 514.75 sono poste a carico dell'AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 4200.– per ripetibili. II. Le spese dell'appello, di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili. III. Notificazione: – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.